



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Laricca, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

A proposito del Chirografo di Papa Francesco del 28 settembre 2013 che istituisce il «Consiglio di Cardinali»

PATRICK VALDRINI

1. Una nuova istituzione di aiuto al Romano Pontefice

Con il chirografo del 28 settembre 2013, papa Francesco istituiva un “Consiglio di cardinali”¹ avente la finalità di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di preparare un progetto di revisione della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia romana². Prima della sua creazione ufficiale, un comunicato della Segreteria di Stato ne aveva preannunciato la costituzione precisando che l’organo sarebbe stato composto da più cardinali di cui, nell’immediato, venivano indicati i nomi³. Cinque mesi più tardi, il Chirogra-

¹ *Acta Apostolicae Sedis* (AAS), 105, 2013, pp. 875-876. Il testo del Chirografo è allegato alla fine del nostro articolo. Per una sintetica, ricostruzione storica del chirografo pontificio, può essere utile riportare quanto descritto da ÉMILE KOUVEGLO, *Commento al Chirografo di erezione della Fondazione Gravissimum educationis*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 130, 2015, p. 634: «Etimologicamente, il termine *Chirografo* viene dal greco χειρόγραφον (*cheirographon*) e dal latino *chirographum*, e significa, in senso generico, ogni documento scritto e/o firmato di pugno dal proprio autore (autografo), o da un terzo (allografo) con la sottoscrizione dello stesso interessato. Nel diritto greco e romano, il termine ha assunto prevalentemente un significato piuttosto privatistico relativo ai contratti privati. L’uso privatistico si riscontra ancora in tanti ordinamenti attuali. Gli si è riconosciuto però un uso ugualmente pubblicistico laddove indicò (forse tardivamente) documenti sovrani muniti di firma autografa. Nell’ambito ecclesiastico, la prassi del chirografo pontificio risalirebbe al secolo XVI. Assumendo in particolare il significato etimologico, il chirografo pontificio è un documento in forma semplice, privo di formalità e di solennità cancelleresche, firmato dal Papa col suo nome, forma di documento che viene usato a scelta del Papa in diversi campi».

² C. A. *Pastor Bonus* in AAS, 80, 1988, pp. 841-930.

³ *Comunicato della Segreteria di Stato* del 13 aprile 2013: «Il Santo Padre Francesco, riprendendo un suggerimento emerso nel corso delle Congregazioni Generali precedenti il Conclave, ha costituito un gruppo di Cardinali per consigliarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana. Tale gruppo è costituito da: Card. Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Card. Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arcivescovo emerito di Santiago de Chile (Cile), Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay (India), Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Germania), Card. Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del

fo ufficializzava l'annuncio stabilendo che i membri del Consiglio potevano essere interpellati «sia come Consiglio, sia singolarmente» sulle questioni che il Romano Pontefice reputasse degne di attenzione. Il compito era riservato alla volontà del Papa al quale era rimessa la possibilità di stabilire «nel modo che sembrerà più adeguato» il numero dei membri del nuovo istituto.

Secondo il testo ufficiale, l'iniziativa pontificia traduceva in concreto un suggerimento delle Congregazioni generali dei cardinali che avevano preceduto il conclave di elezione di Francesco, durante il quale era stata sottolineata la opportunità di istituire un «ristretto gruppo di membri dell'episcopato provenienti dalle diverse parti del mondo, che il Santo Padre possa consultare... su questioni particolari». Scrive Francesco: «Dopo la mia elezione al Soglio romano ho avuto l'opportunità di riflettere a più riprese su questo argomento, considerando che una tale iniziativa sarebbe un aiuto importante per compiere il ministero pastorale di Successore di Pietro che i miei fratelli cardinali hanno voluto affidarmi».

Ne consegue che, alle istituzioni attuali che esercitano l'autorità suprema – il Papa e il Collegio dei Vescovi – e a quelle che vi partecipano in funzione di aiuto al Romano Pontefice – il Sinodo dei Vescovi, il Collegio dei Cardinali e la Curia romana – si aggiunge un nuovo organismo, non inserito ufficialmente nel Codice di diritto canonico, dal titolo non stabile poiché, aprendo implicitamente alla possibilità di cambiarne il nome, Francesco dichiara di istituire «un Consiglio di Cardinali.»

Le istituzioni sopra menzionate aiutano il Romano Pontefice che, in qualità di Primate universale, possiede un potere di governo sulla Chiesa intera. Esse non possono essere considerate come strumenti di aiuto del Collegio dei Vescovi che, di converso, per esercitare la propria potestà, si riunisce in Concilio Ecumenico o «mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale»⁴. Mentre il Concilio Vaticano II valorizzava la sacramentalità dell'episcopato inaugurando un nuovo modo di considerare la funzione dei Vescovi rispetto ai secoli i precedenti e malgrado le precisazioni date durante le sessioni di preparazione della Costituzione apostolica

Congo), Card. Sean Patrick O'Malley, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Boston (U.S.A.), Card. George Pell, Arcivescovo di Sydney (Australia), Card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), con funzione di coordinatore, S.E. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano, con funzione di segretario. La prima riunione collettiva del gruppo è stata fissata per i giorni 1 – 3 ottobre 2013; Sua Santità è tuttavia sin d'ora in contatto con i menzionati Cardinali». (vedere *Il Regno-doc.*, 8, 2013, p. 207).

⁴ Can. 337

*Lumen gentium*⁵, alcuni Padri conciliari avevano proposto che il Collegio episcopale beneficiasse della forma istituzionale di un consiglio ristretto. Già il canonista belga William Onclin aveva preparato un progetto di istituzione rappresentativa del Collegio, alla stregua di *consilium episcoporum centrale*⁶. Di fronte al carattere molto controverso dei dibattiti, Papa Paolo VI decise di non seguire l'orientamento conciliare creando il Sinodo dei Vescovi, non come strumento di aiuto al Collegio dei Vescovi, ma di *auxilium* al solo Romano Pontefice⁷. I termini e le espressioni impiegate da Paolo VI nel *Motu proprio* istitutivo e il fatto che questa nuova istituzione venisse menzionata nel Decreto *Christus Dominus* sull'incarico pastorale dei Vescovi e non nella Costituzione *Lumen gentium* nel punto in cui essa tratta il tema della collegialità, sono indice della volontà del Pontefice supremo di evitare una confusione tra il Sinodo dei Vescovi e un'istituzione rappresentante il Collegio episcopale. Questo orientamento è stato confermato dai lavori di redazione del nuovo Codice di diritto canonico che abbandona la terminologia impiegata nel *Motu proprio*. Il can. 342 del vigente Codice di diritto canonico descrive il Sinodo dei Vescovi come «un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo»⁸. Tale formulazione impedisce che la nuova istituzione possa apparire come un modello in scala ridotta di Concilio esercente i diritti del Collegio episcopale in unione col Romano Pontefice⁹.

La creazione del Sinodo dei Vescovi, nonostante le aspettative suscitate, non ha affatto risolto lo squilibrio di esercizio delle funzioni dei due soggetti

⁵ Cfr. GÉRARD PHILIPS, *L'Église et son mystère au IIème Concile du Vatican*, t. I et II, Desclée, Paris, 1967-1968, pp. 277-316 et *La Costituzione dogmatica "Lumen gentium"* in *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, 42, 1966, pp. 5-39.

⁶ Dibattiti e testo di ONCLIN in ANTONINO INDELICATO, *Il Sinodo dei vescovi. La collegialità sospesa 1965-1985*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 40-41.

⁷ M.P. *Apostolica sollicitudo*, in AAS 57, 1965, pp. 775-780. ANTONINO INDELICATO, *Ibid.*, pp. 51-63.

⁸ Can. 342. GIAN PIERO MILANO, *Il Sinodo dei vescovi: natura, funzioni, rappresentatività*, in *L'année canonique, (VII^{ème} Congrès International de droit canonique)*, Paris UNESCO, 21-28 sept. 1990, vol. hors série, I, 1992, pp. 167-182. ANTONIO VIANA, *Sinodo de obispos*, in INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA FACULTAD DE DERECHO CANONICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario general de Derecho canónico*, VII, Editorial Aranzadi, Cezur Menor, 2012, pp. 345-350.

⁹ PATRICK VALDRINI, ÉMILE KOUVEGLO, *Leçons de droit canonique. Communautés, personnes, gouvernement*, Salvator, Paris, 2017, pp. 194-196. Vedere PETER SYKORA, *Il concetto giuridico di rappresentanza e la costituzione gerarchica della Chiesa*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 269-271.

dell'autorità suprema. Nei fatti, risulta molto difficile attuare la previsione legislativa inerente al Collegio dei Vescovi. Da una parte, la riunione di tutti i membri del Collegio in Concilio, e in particolare di un numero di vescovi che dal Concilio Vaticano II è raddoppiato, dall'altra, la difficoltà di creazione di una procedura che possa condurre alla promulgazione di un atto collegiale dei Vescovi sparsi nel mondo con la garanzia di una proficua preparazione, hanno reso impraticabile l'esercizio del potere collegiale attribuito all'insieme di tutti i vescovi. Come conseguenza di questo stato di cose, l'organizzazione d'aiuto al primo soggetto dell'Autorità suprema della Chiesa, il Romano Pontefice, è l'unica a essere efficace e a potersi realizzare¹⁰. Dalla fine del Concilio Vaticano II, solo i Sinodi dei Vescovi, il Collegio dei Cardinali e la Curia romana hanno partecipato, ciascuno a suo modo, all'esercizio dei poteri magisteriali e giurisdizionali sulla Chiesa universale, creando uno "squilibrio" tra le istituzioni che esercitano l'autorità suprema. Squilibrio, di cui i membri delle Congregazioni generali che hanno preceduto l'ultimo conclave sono stati coscienti. È indubbiamente questa situazione ad essere implicitamente rievocata dal Chirografo di Francesco quando accoglie il suggerimento di istituire un ristretto gruppo di membri dell'episcopato proveniente dalle diverse parti del mondo. Prima dell'elezione di Giovanni Paolo II, i cardinali riuniti in Congregazioni generali avevano espresso già un auspicio simile, ma, all'epoca, proponevano la creazione di un gruppo di Cardinali e non di membri del Collegio episcopale¹¹.

2. *Il Consiglio di Cardinali e le istituzioni di aiuto al Romano Pontefice.*

Come appare con chiarezza alla fine del Chirografo, che descrive la funzione del Consiglio di Cardinali come una «ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'aiuto al *munus petrinum* che l'episcopato sparso per il mondo può offrire», il nuovo Consiglio si aggiungerà al Sinodo dei Vescovi di recente costituzione, la cui funzione, come precisato, è quella di permettere ai Vescovi di partecipare all'incarico primaziale del Romano Pontefice. La nuova istituzione ha una natura complessa, probabilmente voluta tale dal Papa

¹⁰ Cfr. PATRICK VALDRINI, *Il Sinodo dei vescovi nel pontificato di Papa Francesco. Riflessioni di un canonista*, in OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, ANNA SAMMASSIMO (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 477-489.

¹¹ LAURA PETTINAROLI, «Venerables fratres»: *recherches sur le consistoire et les allocutions consistoriales (XIX^e-XX^e siècles)*, in FRANÇOIS JANKOWIAK, LAURA PETTINAROLI (eds.), *Les cardinaux entre cour et curie. Une Élite romaine (1775-2015)*, École française de Rome, Rome, 2017, p. 178.

per evitare lo stallo della sua possibile evoluzione. Il fatto che sia stata creata con un chirografo rafforza questa interpretazione¹². La nuova istituzione è espressione della comunione dei Vescovi in quanto successori degli Apostoli ed ha un carattere permanente che l'avvicina al Collegio dei Cardinali e alla Curia romana. Tuttavia, questo Consiglio non è né una rappresentazione del Collegio dei Vescovi, né un'emanazione del Collegio dei Cardinali. Composto di Cardinali, sebbene non sia espressione del Collegio dei Cardinali – il Papa efficacemente lo definisce “Consiglio di Cardinali”¹³ – non può essere considerato un mini-concistoro. Esso non è neanche un organismo della Curia romana, benché Francesco lo abbia creato con la finalità di aiuto “nel governo della Chiesa universale”, che, nei fatti, è la funzione propria dell'insieme dei dicasteri della Curia romana¹⁴. Tale organo, infine, come riunione di Vescovi, condivide col Sinodo il carattere di istituzione permanente benché, mentre questo ultimo si riunisce in forma ordinaria ogni due anni e raramente in assemblee speciali o straordinarie¹⁵, il Consiglio di Cardinali non possiede alcun carattere solenne. La sua previsione è un modo per rendere più agevole e concreto l'aiuto apportato dai Vescovi al Pontefice, aiuto che, peraltro, gli offre anche il Sinodo e, secondo le modalità espresse da Paolo VI, la Curia romana nel suo complesso¹⁶.

La riflessione circa il funzionamento concreto del nuovo Consiglio sin dal momento della sua creazione è molto istruttiva. A dimostrarlo sono due articoli del Segretario generale dell'organo che riportano informazioni interessanti

¹² Il carattere personale, anche se formale, di un chirografo consente che il Papa cambi facilmente l'istituzione, tanto più che non esiste un altro testo giuridico come degli statuti. Un cambiamento è preannunciato nel comunicato del 10 settembre 2018 in *Il Bollettino. Sala stampa della Santa Sede*: «Il Consiglio di Cardinali, nella prima riunione della sua ventiseiesima sessione, disponendosi a consegnare al Santo Padre la proposta circa la riforma della Curia Romana elaborata nei primi cinque anni di attività, in vista della prosecuzione ha ritenuto di chiedere al Papa una riflessione sul lavoro, la struttura e la composizione dello stesso Consiglio, tenendo pure conto della avanzata età di alcuni membri». Nel 27 ottobre 2018 il papa ha nominato un Segretario aggiunto del Consiglio di cardinali.

¹³ La maggior parte dei comunicati in *Il Bollettino. Sala stampa della Santa Sede* riportano l'espressione: “Consiglio dei cardinali” e non “Consiglio di cardinali”, che è quella usata da Francesco nel Chirografo.

¹⁴ Cfr. PATRICK VALDRINI, *La Curie romaine. Permanence dans le service et évolution dans le temps*, in ERIC BESSON (dir.), *Les évolutions du gouvernement central de l'Église. Ecclesia semper renovanda*. Colloque des 23-25 novembre 2016 à l'occasion de XX ans du *Studium de droit canonique* de Lyon, Les Presses Universitaires, Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, 2017, pp. 45-58.

¹⁵ ÉMILE KOUVEGLO, *IL SINODO DEI VESCOVI NELLA VITA E NEL DIRITTO DELLA CHIESA. TRA “COLLEGIALITÀ EPISCOPALE” E “SINODALITÀ”*, in *Apollinaris*, 85, 2015, pp. 631-658.

¹⁶ Era una delle finalità volute dalla Cost. apost. *Regimini Ecclesiae Universae* di Paolo VI. Vedere NICOLÒ DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 54

sul metodo di lavoro e il numero delle sue riunioni¹⁷. Tra il 2013, data di creazione del Consiglio, e l'inizio dell'anno 2018, i membri della nuova istituzione si sono riuniti 22 volte, e hanno partecipato a 129 riunioni con la presenza costante del Romano Pontefice. I lavori hanno portato essenzialmente alla revisione della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* i cui i risultati si sono concretizzati con la pubblicazione dei *Motu proprio* inerenti l'economia¹⁸, la comunicazione¹⁹ ed inoltre con la riduzione dei Pontifici Consigli. Questi ultimi, creati con la riforma della Curia romana di Paolo VI e accresciuti numericamente con Giovanni-Paolo II e Benedetto XVI, sono stati ridotti da Francesco con l'accorpamento dei due Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia e gli altri quattro Consigli ovvero: il Pontificio Consiglio *Giustizia e Pace*, il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, il Pontificio Consiglio della *Pastorale dei Migranti e Itineranti*, ed il Pontificio Consiglio della *Pastorale per gli operatori sanitari*²⁰. La riforma, a detta del Segretario, proseguirà successivamente e, in linea ipotetica, riguarderà gli altri dicasteri i cui prefetti sono stati sentiti e consultati nelle riunioni durante le quali sono stati loro sottoposti i criteri informativi della riforma.

Questo metodo s'ispira ai principi, espressi dallo stesso Papa, di gradualità, di innovazione e di esemplificazione. Ma le informazioni del Segretario sono specialmente preziose quando menzionano la consultazione regolare e collegiale del Consiglio da parte del Papa sulle questioni che non riguardano direttamente la revisione della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*. Ricor-

¹⁷ MARCELLO SEMERARO, *La riforma di papa Francesco*, in *Il Regno-Attualità*, 14, 2016, pp. 433-441 e *In atto. Il Segretario del C9 fa il punto sul percorso compiuto e i prossimi traguardi*, in *Il Regno-Attualità*, 2, 2018, pp. 1-7.

¹⁸ PAPA FRANCESCO, *Statuto del Consiglio per l'Economia, Statuto della Segreteria per l'Economia, Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale* (Motu proprio *Fidelis dispensator et prudens*, del 24 febbraio 2014), in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2015, pp. 259-276; GIUSEPPE DALLA TORRE, CRISTIAN BEGUS, CINTHIA PINOTTI, *Sui nuovi organismi economici della Santa Sede. Considerazioni generali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2015, pp. 277-288; PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio I beni temporali* (4 luglio 2016), in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, pp. 185-188. Cfr. inoltre OLIVIER ÉCHAPPÉ, *Encore sur les nouveaux Organismes économiques du Saint-Siège. A propos du Motu proprio I beni temporali du pape François* (4 juillet 2016)", in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, pp. 189-191.

¹⁹ Papa Francesco, *L'attuale contesto comunicativo" per l'Istituzione della Segreteria per la Comunicazione*, in *L'osservatore romano*, 27 giugno 2015, p.

²⁰ PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio Sedula Mater con cui si istituisce Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita* (15 agosto (2016), *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, pp. 149-153; PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio Humanam progressionem con cui si istituisce il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale* (17 agosto 2016), in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, 155-159. In merito, cfr. PATRICK VALDRINI, *Commento ai due Motu proprio che istituiscono due nuovi Dicasteri della Curia romana*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, pp. 161-169.

dando che il Chirografo affida anche al Consiglio la funzione di aiutare il Papa nel governo della Chiesa universale, egli dichiara che, nelle riunioni, il Consiglio è convocato regolarmente dal Papa sulle questioni che si rivelano “ degne di attenzione”²¹.

In particolare, il Segretario cita due esempi di lavori che hanno avuto una traduzione istituzionale: in primo luogo, la modifica del can. 838 del Codice del 1983 sull’edizione dei libri liturgici in lingue vernacolari promulgate dal *Motu proprio Magnum principium* del 3 settembre 2017²². In secondo luogo, le questioni concernenti la protezione dei minorenni contro le violenze sessuali che ha occupato il Consiglio durante tutto l’anno 2018 ed è stato oggetto della pubblicazione nel 2016 del *Motu proprio Come una madre amorevole* relativo all’eventuale negligenza dei Vescovi diocesani e dei Superiori religiosi nell’esercizio dei loro incarichi²³. Queste considerazioni di metodo portano a interrogarsi sull’ampiezza del cambiamento che condurrà o meno a inserire il Consiglio di Cardinali nel Codice di diritto canonico tra le istituzioni che aiutano il Romano pontefice ad esercitare l’autorità suprema sulla Chiesa. Innanzitutto, sebbene la riflessione riguardi soltanto alcuni anni del pontificato di Francesco e non un periodo di tempo più lungo, con l’affidamento dell’incarico ad un gruppo di Cardinali della revisione della Costituzione *Pastor Bonus*, Francesco ha apportato nel panorama istituzionale della Chiesa una profonda innovazione. I Papi che hanno promulgato le due ultime Costituzioni, in effetti, hanno creato delle commissioni *ad hoc* composte di membri della Curia romana, di Vescovi e di periti²⁴. Quando sarà pubblicata

²¹ L’autore dell’articolo aggiunge: “Cosa che effettivamente Francesco fa” (*In atto...*, op. cit., p. 3).

²² M.P. *Magnum principium*, in *L’osservatore romano*, 10 settembre 2017, pp. 4-5.

²³ PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio Come una madre amorevole* (4 giugno 2016), in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, 171-173. ROBERT W. OLIVER, *Commento alla Lettera apostolica in forma di motu proprio Come una madre amorevole* del Papa Francesco, in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, 175-183.

²⁴ GIOVANNI PAOLO II descrive la procedura in *Pastor Bonus*, n. 6: “Chiamato dall’inscrutabile disegno della Provvidenza all’ufficio di pastore della Chiesa universale, fin dall’inizio del pontificato è stato mio impegno non soltanto chiedere l’avviso dei dicasteri su di una questione tanto importante, ma consultare anche l’intero collegio dei Cardinali. Questi si dedicarono a tale studio durante due Concistori generali, e presentarono i loro pareri circa la via e il metodo da seguire nell’ordinamento della Curia romana. Era necessario interrogare per primi i Cardinali in un tema di così grande rilievo: essi infatti sono uniti da un vincolo strettissimo e specialissimo col romano Pontefice, che essi «assistono... sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale». Un’ampia consultazione fu ancora compiuta, com’era giusto, presso i dicasteri della Curia romana. Il risultato di questa consultazione generale fu lo «Schema della legge particolare sulla Curia romana», alla cui preparazione lavorò per due anni una commissione di prelati sotto la presidenza di un Cardinale; lo schema fu ancora sottoposto all’esame dei singoli Cardinali, dei Patriarchi delle Chiese Orientali, delle conferenze episcopali per il tramite dei rispettivi presidenti,

la Costituzione apostolica annunciata, la decisione di riformare la Curia romana col Consiglio di Cardinali sarà condotta con la “buona violenza” che il Papa ha rivendicato²⁵ e, nello specifico, affidandone il compito a persone esterne all’istituzione curiale, ovvero a dei Cardinali ma soprattutto a dei Pastori delle diocesi. Quale sarà lo sviluppo del Consiglio di Cardinali negli anni futuri quando avrà come unico incarico quello di aiuto al governo del Romano Pontefice?

Se il Consiglio dovesse essere mantenuto e ricevesse una conferma effettiva della sua funzione, la questione del suo ruolo accanto alle quattro istituzioni esistenti nel Codice di diritto canonico del 1983 e quello delle Chiese orientali dovrebbe essere affrontata in modo esplicito. Ricordiamo che l’ordine di presentazione del Sinodo dei Vescovi e del Collegio dei Cardinali ha suscitato numerosi dibattiti durante la revisione del Codice dopo il Concilio Vaticano II. Il fatto di porre il Sinodo dei Vescovi come prima istituzione di aiuto al governo del Romano Pontefice segnava la fine del carattere esclusivo dell’aiuto portato dai Cardinali e dai Concistori²⁶. I due Codici davano anche alla Curia romana il suo vero ruolo, in effetti tradizionale, di istituzione al servizio del Papa e non del Collegio, come alcuni avrebbero voluto che fosse²⁷. Ma dove collocare il Consiglio di Cardinali che, come abbiamo detto, è un Consiglio che permette all’episcopato di partecipare al *munus petrinum* del Romano Pontefice? Sarebbe un abbozzo di un Consiglio permanente di Vescovi intorno al Papa che si ispira alle istituzioni di diritto orientale e alle tradizioni che questo ultimo ha promosso²⁸? Lo squilibrio delle istituzioni summenzionate, che il Codice presenta nella parte dedicata all’esercizio dell’autorità suprema sulla Chiesa intera, proviene dall’assenza di una

e dei dicasteri della Curia, e discusso nella plenaria dei Cardinali del 1985. Quanto alle conferenze episcopali, era necessario prendere una conoscenza veramente universale delle necessità delle Chiese locali e delle attese e dei desideri che, in questo campo, si rivolgono alla Curia romana; l’occasione diretta di una tale consultazione fu opportunamente offerta dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985, già sopra ricordato. Finalmente una Commissione cardinalizia, appositamente istituita a questo fine, dopo aver tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti emersi dalle precedenti consultazioni, e sentito anche il parere di alcuni privati, ha preparato una legge particolare per la Curia romana, che rispondesse convenientemente al nuovo Codice di Diritto Canonico.

²⁵ MARCELLO SEMERARO, *In atto...*, op. cit., p. 4.

²⁶ *Communicationes*, 25, 1993, p. 52.

²⁷ Cfr. PATRICK VALDRINI, *La question de la représentation du collège épiscopal en droit canonique, in Primacy and Synodality. Deepening Insights, 23th International Congress Debrecen (Hungary) September 3-8. 2017*, in *Kanon*, XXV, 2019 (in corso di stampa).

²⁸ Cf. DIMITRIOS SALACHAS, *La sinodalità nel Codice dei canonici delle Chiese orientali e confronti con il Codice di diritto canonico della Chiesa latina*, in LORENZO BALDISSERI (ed.), *A cinquant’anni dall’Apostolica sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 55-92.

rappresentazione del Collegio dei Vescovi quale emanazione del Collegio stesso. Il Consiglio di Cardinali è un rimedio contro questo sbilanciamento funzionale, ma il rafforzamento delle pratiche di sinodalità voluto da Papa Francesco, e in particolare, della sua promozione dell'azione delle Conferenze dei Vescovi, che reca come conseguenza una revisione della distinzione rigida tra collegialità effettiva e collegialità affettiva²⁹, potrebbe coincidere con la volontà del Papa di creare un'istituzione che, senza avere un rapporto istituzionale diretto con il Collegio episcopale in quanto tale, possa evolvere verso un'altra natura tanto teologica che ecclesiologica che in questo momento è prematuro attribuirgli.

CHIROGRAFO
CON IL QUALE VIENE ISTITUITO UN CONSIGLIO DI CARDINALI
PER AIUTARE IL SANTO PADRE NEL GOVERNO DELLA CHIESA
UNIVERSALE E PER STUDIARE UN PROGETTO DI REVISIONE
DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA "PASTOR BONUS"
SULLA CURIA ROMANA

Tra i suggerimenti emersi nel corso delle Congregazioni Generali di Cardinali precedenti al Conclave, figurava la convenienza di istituire un ristretto gruppo di Membri dell'Episcopato, provenienti dalle diverse parti del mondo, che il Santo Padre potesse consultare, singolarmente o in forma collettiva, su questioni particolari. Una volta eletto alla Sede romana, ho avuto occasione di riflettere più volte su questo argomento, ritenendo che una tale iniziativa sarebbe stata di notevole aiuto per svolgere il ministero pastorale di Successore di Pietro che i fratelli Cardinali avevano voluto affidarmi.

Per questo motivo, il 13 aprile scorso ho annunciato la costituzione del menzionato gruppo, indicando, in pari tempo, i nominativi di coloro che erano stati chiamati a farne parte. Ora, dopo matura riflessione, ritengo opportuno che tale gruppo, mediante il presente Chirografo, sia istituito come un «Consiglio di Cardinali», con il compito di aiutarmi nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana. Esso sarà composto dalle medesime persone precedentemente indicate, le quali potranno essere interpellate, sia come Consiglio sia singolarmente, sulle questioni che di volta in volta riterrò degne

²⁹ HERVÉ LEGRAND, *Les évêques, les Églises locales et l'Église entière. Évolutions institutionnelles depuis Vatican II et chantiers actuels de recherche*, in HERVÉ LEGRAND, CRISTOPH THÉOBALD, *Le Ministère des évêques au concile Vatican II et depuis*, Cerf, Paris, 2001, p. 224-225.

Patrick Valdrini

di attenzione. Detto Consiglio, che rispetto al numero dei componenti mi riservo di configurare nel modo che risulterà più adeguato, sarà un'ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al *munus petrinum* che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire.

Dato a Roma, presso San Pietro il 28 settembre dell'anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCESCO